



L'assicurazione malattie per i beneficiari di rendite svizzere residenti in Spagna

Luglio 2017

Assicurazione in Svizzera

Le persone che ricevono una rendita svizzera, senza percepire una rendita spagnola, e i membri non attivi della loro famiglia sottostanno all'assicurazione malattie obbligatoria svizzera. Sono considerati beneficiari di una rendita i titolari di una rendita di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti del 1° o del 2° pilastro (AVS/AI risp. LPP/cassa pensioni) nonché i beneficiari di una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare. Per quanto riguarda i membri della famiglia entrano in linea di conto solo quelli che non esercitano alcuna attività lucrativa.

Le persone che rientrano nella categoria summenzionata devono scegliere una cassa malati svizzera autorizzata ad assicurare chi risiede in Spagna. Un elenco di queste compagnie assicurative, con i relativi premi, è disponibile sulla pagina Internet dell'UFSP (www.ufsp.admin.ch < Temi < Assicurazione malattie < Aspetti internazionali/UE/AELS < Premi UE/AELS < Documento «Panoramica dei premi 2013: Premi dell'assicurazione di base UE/AELS»). Tutti gli assicuratori ivi menzionati sono tenuti ad accettare nell'assicurazione di base, senza alcuna riserva, i beneficiari di rendite e i loro familiari, a prescindere dalla loro età e dal loro stato di salute.

In caso di malattia, queste persone possono farsi curare sia in Spagna sia in Svizzera. In Svizzera, hanno diritto a tutte le prestazioni in natura (prestazioni mediche e farmaceutiche) previste dalla legislazione federale, che saranno rimborsate secondo le disposizioni di quest'ultima.

Esse potranno inoltre beneficiare di tutte le prestazioni in natura previste dalla legislazione spagnola, fornite secondo le condizioni e le tariffe di quest'ultima. Per questo basta che si annuncino presso la *Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social* del loro luogo di residenza, fornendo un certificato S1 (vecchio formulario E 121), in cui si attesta che hanno diritto a prestazioni in natura a carico dell'assicurazione malattie svizzera. Il formulario (un esemplare per persona) è fornito dalla cassa malati svizzera. L'istituzione d'assicurazione malattie spagnola fornirà le prestazioni come se queste persone fossero affiliate in Spagna.

Se durante un soggiorno (p. es. per vacanza) in un altro Stato dell'UE o dell'AELS hanno bisogno di cure, queste persone hanno diritto alle prestazioni ivi previste che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. A questo scopo, prima di partire, se non l'hanno ancora ricevuta, dovranno chiedere una tessera europea d'assicurazione malattie presso l'assicurazione malattie svizzera. Ricordiamo che per le persone assicurate in Svizzera l'*Instituto Nacional de la Seguridad Social* non rilascia più questo tipo di carta.

Se si recano in un altro Stato dell'UE o dell'AELS con lo scopo di ricevervi delle cure, l'assicurazione malattie svizzera rimborserà le relative spese solo se ha autorizzato previamente il trattamento all'estero (certificato S2).

Assicurazione in Spagna

I beneficiari di una rendita, di cittadinanza spagnola o svizzera, che risiedono in Spagna nonché i familiari a loro carico (coniuge e figli che non hanno ancora compiuto 26 anni) possono essere esonerati dall'assicurazione obbligatoria svizzera se dimostrano di essere affiliati a l'assicurazione malattie spagnola pubblica (*Seguridad Social*). La procedura può essere effettuata in qualsiasi momento, non è previsto alcun termine. Le richieste di esonero vanno inoltrate presso l'Istituzione comune LAMal (v. sotto), che prenderà una decisione in merito. L'adesione ad un'assicurazione privata non dà diritto ad un'esenzione.

Per aderire all'assicurazione malattie spagnola pubblica (*convenio especial de asistencia sanitaria*) bisogna inoltrare una richiesta alla *Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social* del luogo di residenza o presso un'agenzia equivalente.

La procedura può essere consultata sul sito Internet ufficiale della Seguridad Social

(<http://www.seg-social.es>

[.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/ConveniosEspeciales/Supuestosespeciales/Convenioespecialord44204/index.htm](http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/TramitesyGestiones/ConveniosEspeciales/Supuestosespeciales/Convenioespecialord44204/index.htm)).

Se il beneficiario di una rendita svizzera assicurato in Svizzera non aderisce all'assicurazione malattie spagnola, i familiari residenti in Spagna non possono affiliarsi individualmente, ma devono anch'essi assicurarsi in Svizzera. I contributi da versare all'assicurazione malattie spagnola (*Seguridad Social*) sono fissati dalle autorità spagnole.

I cittadini spagnoli e quelli svizzeri che beneficiano di una rendita svizzera e sono assicurati in Spagna nonché le persone non attive che vivono nella loro economia domestica hanno diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattie spagnola. Se durante un soggiorno in un altro Stato dell'UE, in uno Stato dell'AELS o in Svizzera hanno bisogno di cure, hanno diritto alle prestazioni ivi previste. A questo scopo, prima di partire dovranno richiedere una tessera europea d'assicurazione malattie (*tarjeta sanitaria europea*) o un certificato provvisorio di sostituzione (*certificado provisional sustitutorio*) presso la *Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social* del loro luogo di residenza.

Se si recano in un altro Stato dell'UE, in uno Stato dell'AELS o in Svizzera con lo scopo di ricevervi delle cure, l'assicurazione spagnola rimborserà le relative spese solo se ha autorizzato previamente il trattamento all'estero (certificato S2).

Partecipazione alle spese per i farmaci in Spagna

Le persone residenti in Spagna devono contribuire alle spese per i farmaci; la partecipazione, compresa tra il 10 e il 60 per cento del prezzo del medicamento in funzione della sostanza e del reddito annuo conseguito sotto forma di rendita, non può superare un determinato importo mensile (da 8,14 a 61,08 € per il 2013).

Informazioni e modalità pratiche

Maggiori informazioni possono essere ottenute presso l'Istituzione comune LAMal, che è inoltre autorizzata a consegnare ai beneficiari di rendite svizzeri residenti in Spagna il modulo necessario per richiedere l'esenzione dall'assicurazione malattie svizzera.

Informazioni: Istituzione comune LAMal
Casella postale
CH-4503 Soletta
E-mail: info@kvg.org
www.kvg.org